



ORDINANZA N. 13 DEL 23.08.2018

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART 191 D.Lgs 152/2006. MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGENE AMBIENTALE.

IL SINDACO

Considerato:

- Che in data 30/10/2015 è stato emesso verbale di sequestro preventivo da parte della P.G. dell'area di circa 4000 mq ubicata in località "Leonà", identificata al foglio n. 25 p.lla 60 (parte) del NCT del Comune di Serra San Bruno, adibita a centro di stoccaggio dei rifiuti urbani (Differenziati e Indifferenziati) per la successivo trasporto nei centri di recupero e/o discariche individuate dalla Regione Calabria;
- Che con provvedimento n. RGNR 7623/15 del 06/11/2015 – Depositato in cancelleria in data 07/11/2015, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la convalida ed emesso il decreto di sequestro preventivo della sopra individuata area;
- Che in questo Comune la raccolta dei rifiuti Differenziati e Indifferenziati, basata sul tipo porta a porta, è stata affidata a ditta esterna;
- Che resta in capo alle competenze comunali la gestione dei rifiuti ingombranti, Raee, rifiuti dello spazzamento e dello sfalcio;

Posto che, al fine di quanto sopra, occorre individuare sito idoneo presso il quale effettuare lo stoccaggio provvisorio e compiere l'eventuale attività di selezione dei rifiuti;

Ritenuto che sussistano i motivi di contingibilità e urgenza;

Visto l'art 198 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di rifiuti;

Visto l'art 191 del D.Lgs. 152/06 nella parte in cui prevede che il Sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Ritenuto che, per le ragioni meglio precisate in prosieguo, si ritiene urgente e necessario procedere al ricorso temporaneo di speciali forme di gestione dei rifiuti, quali quelle indicate dal summenzionato art 191, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

Considerato che:

- il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art 191 Ex D.Lgs. 152/2006 è dettato, nel caso di specie, dalla urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare;

Ritenuto che, alla luce di quanto precede, svolta un'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie, così come sopra esplicitata, si rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art 191 D.Lgs. 152/2006, atta comunque a garantire la migliore forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

Individuato il piazzale ricadente nelle P.lle 328 e 479 (parte) del Foglio 11 - posto nell'adiacenza del campo sportivo di Via A. Moro, l'area dove procedere allo stoccaggio provvisorio e compiere l'eventuale attività di selezione dei rifiuti, come l'unico attualmente idonea allo scopo sia per caratteristiche strutturali che per dotazione di apprestamenti (pavimentazione, recinzione, ecc), necessari in termini di sicurezza per l'ambiente;

Atteso che si provvederà a dare pubblicità alla presente ordinanza mediante affissione all'Albo pretorio nonché al suo inserimento nel sito web del Comune;

Dato atto altresì che verrà fatto luogo, come prescritto dall'art 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, alla comunicazione del presente atto al presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al presidente della Regione e la Presidente della Provincia entro 3 gg dall'emissione;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'adozione di un provvedimento ex art 50 e 54 D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Per le ragioni meglio precisate in premessa, lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti ingombranti, Raee, rifiuti dello spazzamento e dello sfalcio e compiere l'eventuale attività di selezione degli stessi, quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art 191 D.Lgs. 152/2006, e ciò in parziale deroga a quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008 e s.m.i., presso il sotto elencato sito:
 - P.lle 328 e 479 (parte) del Foglio 11 - posta nell'adiacenza del campo sportivo di A. Moro;
2. Che potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:
 - Rifiuti ingombranti, rifiuti elettronici;
 - Rifiuti derivanti dallo spazzamento e dallo sfalcio.
3. Che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - I cassoni scarrabili utilizzati per la raccolta dei rifiuti dello sfalcio dovranno essere a perfetta tenuta stagna;
 - Le operazioni di trasferimento dei rifiuti dagli autocarri ai cassoni scarrabili dovranno effettuarsi avendo cura di non contaminare in alcun modo la pavimentazione sottostante - qualora dovessero verificarsi accidentali sversamenti di rifiuti o di percolato sulla pavimentazione, occorrerà procedere all'immediata rimozione degli stessi;
 - Una volta raggiunto il riempimento del volume disponibile nei cassoni scarrabili, dovrà essere effettuato il tempestivo trasferimento degli stessi verso i siti identificati per il conferimento dei rifiuti;
 - Siano predisposte tutte le misure necessarie a prevenire e contrastare eventuali fenomeni di autocombustione.
4. Il presente provvedimento ha validità per un periodo non superiori a mesi 6 (sei);
5. alla polizia locale comunale è demandata la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;

DISPONE

- la comunicazione della presente ordinanza al Prefetto della provincia di Vibo Valentia;
- al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
- al Ministro della salute;
- al Ministro delle attività produttive;
- al Presidente della Regione Calabria;
- ai presidi delle forze dell'ordine presenti sul territorio;

Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio nonché pubblicato sul sito internet del Comune.

SI PRECISA

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90, contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla data di notificazione (L. 6/12/1971 n.1034) oppure in via alternativa, *ricorso* straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla data della notifica (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).



IL SINDACO

dott. Luigi Passone